



Prof. Avv. CAMILLO TAMBORLINI

# **DISPOSIZIONI A FAVORE DEI POVERI E DISPOSIZIONI CON FINALITÀ DI ASSISTENZA**

*ESTRATTO DALLA:*  
**RIVISTA DELLA ASSISTENZA „**  
(N. 11 - novembre 1939-XVIII)



ROMA  
TIPOGRAFIA OPERAIA ROMANA  
Via Emilio Morosini, 17

1939-XVIII




Prof. Avv. CAMILLO TAMBORLINI

# **DISPOSIZIONI A FAVORE DEI POVERI E DISPOSIZIONI CON FINALITÀ DI ASSISTENZA**

*ESTRATTO DALLA:*  
" RIVISTA DELLA ASSISTENZA „  
(N. 11 - novembre 1939-XVIII)



ROMA  
TIPOGRAFIA OPERAIA ROMANA  
Via Emilio Morosini, 17  
—  
1939-XVIII



1. Le disposizioni generiche a favore dei poveri sono, ora, disciplinate dall'art. 176 del II libro del Cod. Civ. il quale riproduce, in gran parte, le disposizioni, dell'art. 832 del Cod. Civ.

L'art. 176, ispirato a principi di solidarietà umana e sociale, espressione del favore accordato dal legislatore allo spirito di beneficenza, spesso stimolato, contiene una eccezione alla nullità di ogni disposizione a favore di persona incerta tanto da non poter essere determinata (1). Se l'incertezza non è così assoluta da rendere inattuabile la disposizione, perchè si può determinare l'onorato con molta approssimazione (2) o, con il sussidio della tecnica giuridica, si può creare un beneficiario legalmente certo (3), il legislatore, avvalendosi di tali sussidi, ritiene valida la disposizione, per non lasciare beni, devoluti a fini di pubblico interesse (per. es. alla beneficenza), senza specifica destinazione e amministrazione.

Questo principio, per le disposizioni generiche a favore dei poveri, è già affermato, per l'influenza della Chiesa, nel diritto giustiniano (4).

La concezione cattolica della beneficenza, funzione sociale e strumento di salvazione, affermò la irrevocabilità delle elemosine, e spinse a collegare la validità delle disposizioni per i poveri alla organizzazione e alla attività alla Chiesa. Si ebbe il così detto legato pio, garantito, da disposizioni legislative, da sanzioni ecclesiastiche e maledizioni. I pii lasciti si divisero in lasciti di beni da essere dispensati per i poveri o per i sacerdoti: di beneficenza e carità i primi, di culto i secondi (5).

La dottrina dei canonisti e dei civilisti elaborò, nei secoli successivi, tale distinzione, e il legislatore cercò di stimolare lo spirito di beneficenza, fa-

vorando le disposizioni a favore dei poveri talvolta considerati eredi della eredità vacante (1).

Lo spirito ateo o agnostico dei secoli XVIII e XIX ostacolò i lasciti a scopo di culto; ma lo spirito filantropico, invece diffuso o ostentato, favorì i lasciti di beneficenza (2), rafforzando il concetto di beneficenza legale, primo passo verso quelle forme di solidarietà sociale e nazionale totalitaria, di cui si onora il secolo XX e che, attuate e sviluppate specialmente nel nostro Paese, hanno posto l'Italia all'avanguardia delle nazioni civili. Le moderne forme di assistenza e previdenza destinate a operare sul piano della solidarietà nazionale hanno distanziato e superato i concetti di soccorso legale e beneficenza (3), che rimangono, però, come utile e feconda attività, ove la previdenza e l'assistenza non sono ancora penetrate (4).

Ecco perchè accanto alla disciplina, delle attività previdenziali e assistenziali, rimane quella della beneficenza ed è stata mantenuta la validità delle disposizioni generiche a favore dei poveri.

2. L'art. 176 riproduce, con qualche modifica, l'art. 832 del Cod. del 1865: «Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte si intendono fatte a favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.

(1) PERTILE, *Storia del diritto italiano*. Vol. IV, pag. 84.

(2) Per il Regno di Sardegna il R. Editto 1717 per l'Ospedale di Torino, RR. Patenti 1º luglio 1770 che estendono le norme dell'editto a tutte le Congregazioni di Carità. Da esse deriva l'art. 808 del codice albertino e l'art. 832 del c. civ. del 1865

(3) Discorso del Duce a Torino nell'anno X.

(4) Sui rapporti tra previdenza, assistenza e beneficenza, v. in questa Rivista: Bozzi, *Assistenza, Beneficenza, Previdenza*, pag. 281; Tamborlini, *Previdenza, Assistenza e Beneficenza*, pag. 236.

(1) Art. 174

(2) Es. art. 177 pr.

(3) Art. 176, 177 cap. 1 e 2.

(4) L. 4 cod. 1-3.

(5) BESTA, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, pag. 209.

«La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico».

La devoluzione all'ente comunale di assistenza è effetto della rappresentanza legale dei poveri attribuita all'ente succeduto, per tale parte, alle Congregazioni di carità. I poveri formano quasi una classe, una collettività distinta di persone i cui interessi assumono, per la loro importanza, riconosciuta legalmente, il grado e la qualità di interessi pubblici, di cui l'ente ha la rappresentanza.

Da notare, nella redazione dell'art. 176, in relazione all'art. 832, la soppressione della parola «opera pia», la sostituzione della frase «a cui beneficio» alla frase «in cui favore», il trasporto in apposito capoverso, anziché in un inciso, delle conseguenze del mancato adempimento dell'incarico conferito dal testatore, per la determinazione dell'uso o destinazione della disposizione e la determinazione dell'istituto locale di carità nell'ente comunale di assistenza.

Sono, come si vede, modifiche necessarie per migliorare il testo dell'articolo e per aggiornarlo con disposizioni emanate posteriormente al 1865 e ancora in vigore.

3. La disposizione generica a favore, dei poveri, cui si applica l'art. 176 e i cui beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza, è caratterizzata dai seguenti elementi:

- a) natura del fine della disposizione: il fine è generico e di beneficenza;
- b) natura dell'onorato: questo è indeterminato, i poveri;
- c) impossibilità di individuare l'onorato e di determinare l'uso specifico della disposizione.

4. Con l'espressione «disposizione in favore dei poveri e altre simili» si vuole intendere che la disposizione deve, anzitutto, avere un fine *esclusivo di beneficenza*. Il lascito non si deve risolvere in un puro onere di coscienza (1), ben diverso dalla disposizione di beneficenza, onere che non produrrebbe la devoluzione dei beni dell'ente comunale di assistenza. Non è più possibile comprendere sotto il concetto generico di beneficenza altri fini che non siano il soccorso all'indigenza, ma abbiano un rapporto con altre finalità umane o sociali. Per queste il Codice ha un apposito articolo, che esclude la possibilità di applicazione dell'art. 176. È l'art. 245: «È valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l'erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialità o di natalità, sussidi per l'avviamento a una professione o ad un'arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilità, a favore di persona da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate fami-

glie. Tali annualità possono riscattarsi ai sensi delle norme dettate in materia di rendita» (1).

Anche qui la disposizione è a favore di persona indeterminata (da scegliersi, ecc.); se il testatore, e il codice qui non impone la scelta come elemento di validità, come invece ha fatto nell'art. 176, non dispone neppure le modalità della scelta. Non vi è molta differenza tra lasciare 1000 a favore dei poveri e lasciare 1000 a 10 studenti, operai, madri operaie, ecc. La differenza non consiste tanto nella genericità, perchè vari sono i fini di assistenza o pubblica utilità come quelli della beneficenza, o non genericità della disposizione, la diversa gradazione di genericità essendo una irrilevante sfumatura, ma nella diversa finalità delle disposizioni generiche.

Si ha quindi incertezza nell'onorato, tranne un'ipotesi da rendere applicabile l'art. 177, o la disposizione consiste in realtà in un modo apposto al testamento, di guisa che si debba intendere la scelta rimessa all'erede o beneficiato *cum onere*.

La incertezza che vi sarebbe ove non si verificassero le due predette ipotesi, non ha indotto il legislatore a pronunciare la nullità delle disposizioni, non essendo essa sempre assoluta, in quanto la individuazione dell'onorato, può essere fatta da chi rappresenta la categoria, o promovendo il riconoscimento della categoria cui l'onorato deve appartenere. Quando la categoria ha una rappresentanza legale, allora le rendite o i beni (2) vanno devoluti all'ente che ha tale rappresentanza, il quale li destinerà, secondo la propria legge interna, in relazione con la volontà del testatore, determinando i meritevoli della assistenza.

Quando manchi tale rappresentanza legale, o non sia possibile ottenere l'inquadramento o il riconoscimento della categoria, non potendosi applicare l'art. 177, se il testatore non abbia deferita la scelta a un terzo, sembra che la disposizione testamentaria non debba ritenersi valida, e, sull'oggetto della disposizione, si debba aprire la successione legittima.

Un esame della elencazione, non tassativa, dei possibili fini enunciati nell'art. 245 da ragione di quanto si è detto.

Se non sono determinati o determinabili col contenuto del testamento, i beneficiari dei premi di nuzialità o di natalità, di premi per famiglie numerose, ecc. le rendite o i beni dovranno essere devoluti dall'Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale che, per legge (3), ha la gestione di tali premi.

(1) Forse la disposizione poteva avere più affinità con quella contenuta nel Cap. V del Tit. III.

(2) Argomentando dall'ultimo periodo dell'art. 245 si deve ritenere valida anche la disposizione che abbia per oggetto la erogazione di un capitale.

(3) R. L. 21 agosto 1937, n. 1542, 21 agosto 1936, n. 1632, 17 giugno 1937, 21 luglio 1937, 14 aprile 1939.

(1) P. es., l'erede distribuirà 1000 lire in elemosine.

Se non sono determinati i beneficiari dei sussidi per l'avviamento a una professione o a un'arte, le rendite o i beni dovranno essere devoluti alla associazione professionale che rappresenta la categoria che esercita il mestiere o l'arte che si vogliono incoraggiare (1).

Se la disposizione ha per oggetto opere di assistenza, occorre vedere se si tratta di assistenza generica o specifica. Se è specifica e non sono determinati i beneficiari, ma la categoria degli assistendi ha una rappresentanza legale, i beni saranno devoluti all'Ente che ha tale rappresentanza. Ad esempio un lascito per assistenza ad operai malati sarà devoluta alla Mutua Malattia delle categorie cui appartengono gli operai che si vogliono beneficiare (2), un lascito per la rieducazione degli operai infortunati sarà devoluta all'Istituto Nazionale Fascista per le Assicurazioni sugli infortunati sul lavoro, che annovera, tra gli altri, anche questi compiti, un lascito per incoraggiare le attività dei filodrammatici sarà devoluta all'O. N. D., un lascito per assistenza alle partorienti, all'Opera Nazionale Maternità e Infanzia e così via.

Se si tratta, invece, di assistenza generica (p. es. un lascito per le opere di assistenza invernale) potrebbe pensarsi che il lascito dovesse essere devoluto all'ente comunale di assistenza, il quale rappresenta i poveri ai sensi dell'art. 3 della legge 17 luglio 1890, e quindi acquista i beni loro devoluti, per l'art. 176, e rappresenta anche gli interessi dell'assistenza generica nel Comune ai sensi dell'art. 1 della Legge 3 giugno 1937, n. 847.

Per giungere a tale soluzione bisognerebbe però ritenere la assistenza categoria analoga alla beneficenza e quindi applicare, per analogia, l'art. 176, riguardante la beneficenza, anche alla assistenza. Pur essendo tra queste due attività molti punti di contatto, non sembra si possa parlare di analogia. Sarebbe perciò fuor di proposito invocare l'art. 176, per ottenere la devoluzione dei beni all'ente comunale di assistenza.

Quando non vi sia possibilità di rappresentanza (3) la disposizione è nulla ai sensi dell'art. 174, e quindi si apre la successione legittima.

Anche per i lasciti di cui all'art. 245 sarebbe opportuno imporre ai notai o altri pubblici ufficiali, un obbligo di denuncia analogo a quello sancito dall'art. 84 della legge 17 luglio 1890.

Neppure sarà applicabile l'art. 176 se la disposizione testamentaria, a fine generico di beneficenza, vuol raggiungerlo attraverso un ente esistente di fatto o da riconoscere.

Nel secondo caso si dovrà applicare l'art. 146, relativo alle disposizioni a favore di un ente non legal-

mente riconosciuto; nel primo caso, invece, sarà necessario richiamarsi agli art. 11 e segg. del libro I del Codice Civile.

Cosa accadrà se l'ente non viene riconosciuto entro l'anno o non viene costituito?

Se si tratta di disposizioni a favore di enti non riconosciuti crediamo si debba distinguere a seconda dell'oggetto della disposizione. L'art. 146 non ritiene nulla la disposizione per il difetto di riconoscimento dell'ente di fatto, come ad esempio l'art. 142 per le disposizioni a favore del tutore o del protutore, l'art. 143, 144 per le disposizioni a favore di persona incerta, ma la ritiene inefficace. La disposizione è inefficace, nei confronti dell'Ente, che non ha la capacità di ricevere per testamento, capacità che il legislatore tiene distinta dalla capacità di succedere (art. 7) e della indegnità (art. 8). Nel caso in cui l'onorato sia incapace di succedere, si apre la successione legittima. Se l'onorato, invece, è capace di succedere, e secondo noi, l'ente di fatto lo sarebbe ai sensi delle disposizioni del Cap. III del Titolo I del libro I del Codice Civile, ma è incapace di ricevere per testamento e il codice non fa discendere, da questa incapacità, la nullità, la inesistenza della disposizione, questa, inefficace (1) nei confronti dell'onorato, non deve ritenersi tale in modo assoluto. La incapacità dell'onorato a ricevere per testamento, non deve, per quanto è possibile, essere di ostacolo al mantenimento della disposizione quando, attraverso altri onorati, capaci di ricevere per testamento, designati dalla legge, si raggiungono le stesse finalità volute dalla legge stessa (art. 139, 141) e del testatore. Si deve infatti presumere che questi abbia, in realtà voluto la destinazione dei beni ad un dato fine, più che la devoluzione a un dato ente, dal testatore piuttosto considerato come mezzo per il fine, cui mirava con la disposizione, che non come fine, cui necessariamente, anche se le finalità volute divenissero irraggiungibili, debbano devolversi i beni. Quindi le disposizioni aventi fini di beneficenza, di assistenza, ecc. a favore di un ente di fatto, che non venga riconosciuto, si convertono (2) in disposizioni a favore di incerte persone per il fine voluto, e quindi cadono sotto l'impero degli art. 147 e 245.

I beni perciò dovranno essere devoluti agli enti comunali di assistenza o agli altri enti, di cui sopra si sono dati esempi, rappresentanti gli interessi cui vuole sovvenire il testatore.

Solo ove sia impossibile ricondurre la disposizione in una delle ipotesi dei predetti due articoli, essa si convertirà in disposizione a favore di persone

(1) Dich. XXX Carta del Lavoro.

(2) Dich. XXVIII e XXIX Carta del Lavoro.

(3) Nel caso di famiglia sembrerebbe la rappresentanza dovesse attribuirsi al capo della famiglia. Arg. 158 e 171, lib. I Cod. civ.

(1) O riducibile. Art. 139, 141.

(2) DE RUGGIERO, *Istituzioni di diritto privato*, Principato 1929, pag. 297. DENBURG, *Pand.* § 124 - PACCHIONI, *Diritto Civile italiano*. Parte II, vol. 2º, pag. 184, arg. art. 30 lib. I, Cod. civ.

incerte ed indeterminabili, nulla, e si aprirà perciò la successione legittima.

Se, invece, l'ente non viene costituito, non potendo gli eredi revocare la fondazione (1) potranno applicarsi gli art. 51 e 84 della legge 17 luglio 1890. Mancando anche questo gli interessati potranno adire l'autorità giudiziaria perchè fissi un termine per la costituzione, e, ove non sia provveduto, pronuncii la risoluzione della disposizione (2).

5. Il fine della disposizione concorre anche a determinare la persona dell'onorato: i *poveri*, genericamente intesi, senza determinazione di un istituto da beneficiare. Naturalmente deve trattarsi di istituto determinato poichè, se fosse indeterminato (3), la disposizione sarebbe generica e quindi i beni dovrebbero intendersi devoluti all'ente comunale di assistenza.

Per poveri si intendono coloro che, pur senza trovarsi in uno stato assoluto di indigenza, mancano di parte del minimo necessario per l'esistenza. Vi possono anche essere dei bisognosi pur in più alti gradini della scala sociale, ai quali necessitano cure mediche, ospedaliere, ecc., ma questi bisognosi di determinata assistenza, avendo un altro status, con cui sono identificati, non possono dirsi poveri nel senso generico della parola, quale è usato nell'art. 176. Povertà è intesa da detto articolo in senso proprio. Quando la povertà è intesa in senso sociale, essa diventa un concetto più lato, e la attività che si svolge a suo favore esula dal campo della beneficenza per passare a quello della assistenza. Le disposizioni testamentarie, quindi, a favore di bisognosi non poveri non essendo a fine di beneficenza, saranno regolate dal successivo art. 245. Il concetto unitario integrale di povertà, quale si ha nella legge 17 luglio 1890 e successive disposizioni, è nel codice civile spezzato nelle due diverse ipotesi degli art. 176 e 245.

Così un lascito a favore di studenti poveri, non sarà devoluto all'ente comunale di assistenza, perchè la qualifica di povero è un attributo di un altro status (studente) e non uno status, per così dire, a sé, come vuole l'art. 176. La disposizione ha carattere assistenziale e non di beneficenza; per giudicare, quindi, della sua validità occorre richiamarsi all'art. 245 (4).

Nè si obietti che questa interpretazione restringe il campo di applicazione dell'art. 176. Detto articolo deve appunto interpretarsi restrittivamente, in armonia con la tendenza a far scomparire le necessità cui sovviene la beneficenza, sia pure legale, e sviluppare, piuttosto, le attività assistenziali o previdenziali.

(1) Art. 15 lib. I, Cod. civ.

(2) Art. 191, 194 lib. II, Cod. civ.

(3) P. es. un Ospedale.

(4) Così di un lascito a favore di operai poveri beneficerebbero le associazioni professionali o le Casse Mutue.

Logicamente, quindi, deve interpretarsi restrittivamente l'art. 176 e, per converso, estensivamente l'art. 245.

6. Occorre poi che sia impossibile stabilire l'uso del lascito, che si identifica con i fini generici pubblici della beneficenza legale o sia impossibile individuare l'onorato, e il testatore non abbia pensato di incaricare una persona di determinare l'uso del lascito o l'istituto pubblico onorato.

Se la persona scelta non può o non vuole accettare l'incarico, senza che sia possibile, quando anche si tratti di legato, provvedere alla sua sostituzione, come nella ipotesi del successivo art. 177, si applicherà l'art. 176. Se è vero infatti che l'art. 177 prevede l'ipotesi di disposizione a titolo particolare a favore di più enti, è però vero che, per le disposizioni di beneficenza, l'art. 176 contiene una norma di diritto singolare che deroga a quella più generale, per le disposizioni di altro tipo, sancita dall'art. 177. Questo potrà invocarsi, invece, quando si tratti di disposizione a titolo particolare, se la ipotesi si presenti per uno dei casi dell'art. 245.

L'art. 176, quindi, si applica nel caso in cui il testatore non incarichi nessuno per provvedere alla destinazione del lascito o la persona incaricata non accetta.

Se l'incaricato, accetta ma non esegue l'incarico, non sembra applicabile l'art. 176 che suppone non la mancata esecuzione, ma la mancata accettazione. Quando il terzo ha accettato l'incarico, ha assunto la obbligazione di eseguire la scelta: non siamo più di fronte alla impossibilità di determinare l'onorato, impossibilità che ha dettato la disposizione singolare dell'art. 176; la impossibilità è rimossa dalla obbligazione assunta dall'incaricato, che ha accettato. Mancando una indicazione da parte del *de cuius*, sia pure a titolo alternativo, come quella prevista dal primo capoverso dell'art. 177, si potrà ricorrere alla procedura indicata dal secondo capoverso di detto articolo? Ciò è impossibile perchè l'art. 177 è applicabile alle sole disposizioni a titolo particolare, in cui non si tratta di scegliere tra un *genus* (art. 176) ma di scegliere alcuni elementi di una specie già identificata dal testatore, il contenuto della cui volontà va solo integrato, non formato come nell'art. 176.

L'ente comunale di assistenza, in base ai poteri derivantigli dall'art. 3 della legge 17 luglio 1890 e dalla legge 3 giugno 1937 potrà invece fare prefiggere dall'autorità giudiziaria un termine all'incaricato per la scelta, e, dopo che tale termine sia trascorso inutilmente, potrà chiedere la devoluzione dei beni, dovendosi ritenere non più produttivo di effetti, perchè risoluto, l'atto da cui il terzo aveva derivato il proprio potere e dovere di scelta.

Se invece il terzo non accetta l'incarico perchè non vuole o non può qualunque sia il motivo, che è insindacabile, i beni si devolvono senz'altro all'ente comunale di assistenza.

Però si deve trattare di sola facoltà di scelta con-

ferita al terzo. Ove si trattasse di disposizione modale non sarebbe applicabile l'art. 176, ma si dovrebbe ricorrere agli art. 193 e 194.

7. A qual titolo, per l'art. 176, si devolvono i beni all'Ente Comunale di assistenza?

Tra le possibili ipotesi, sembra più esatto considerare l'Ente comunale di assistenza come erede fiduciario.

Non potrebbe considerarsi esecutore testamentario legale, perchè l'esecutore testamentario deve essere nominato dal testatore, e ha solo il possesso (1) dei beni, mentre l'ente comunale di assistenza consegue la proprietà dei beni da erogare dei poveri. Nè quest'obbligo di erogazione da cui non deriva un'azione a favore dei beneficiati, essendo la conseguenza di un dovere pubblico disposto nell'interesse pubblico, può far considerare l'ente comunale di assistenza come un erede fedecommissario, perchè la sostituzione fedecommissaria è valida solo nelle successioni devolute ai discedenti e ai collaterali fratelli e sorelle e per una sola volta (2) e perchè vi è l'obbligo di erogare non di conservare e di restituire, che è la caratteristica del fedecommissato. Nè potrebbe l'ente comunale di assistenza considerarsi erede o legatario con un'onere di beneficenza, poichè mancherebbe per l'ente la istituzione cui si appone l'onere.

L'ente comunale di assistenza non riceve per sè. Riceve per erogare secondo le intenzioni del *de cuius*, ma in nome proprio, i beni oggetto della disposizione a favore dei poveri, cui in realtà sono destinati e anche se *ex lege* sono a sè devoluti. Sem-

bra quindi che esso debba considerarsi come erede fiduciario.

La fiducia, da cui nasce una obbligazione naturale di trasferire i beni alla persona voluta del testatore, a differenza di quanto dispone il codice del 1865 (1), non è istituto vietato o improduttivo di effetti (2), quantunque da essa non nasca azione a favore dell'erede reale verso l'erede fiduciario.

Perciò può bene, essendo lo scopo della devoluzione dei beni prevista dall'art. 176 analogo a quello che avrebbe raggiunto il testatore se avesse ricorso alla fiducia, considerarsi l'ente comunale di assistenza erede fiduciario.

Naturalmente essendo l'ente rappresentante *ex lege* dei veri beneficiati, l'adempimento della fiducia non sarà solo una obbligazione naturale, ma un obbligo di diritto pubblico, di cui esso risponde verso lo Stato, alla cui vigilanza è sottoposto.

Non si potrebbe ritenere l'Ente un semplice incaricato di realizzare la disposizione, parificandolo al terzo che avrebbe dovuto essere nominato o che nominato non ha voluto o potuto accettare, o considerandolo come un ministero legale della esecuzione della volontà del *de cuius*. Perchè se l'Ente Comunale fosse tale non avrebbe senso la devoluzione, cioè passaggio in proprietà, a lui fatta dei beni oggetto della disposizione.

Essendo erede e acquistando la proprietà, sia pure fiduciaria, dei beni, l'acquisto deve essere autorizzato e sottoposto a tutte le regole degli acquisti *mortis causa*.

(1) Art. 249.

(2) Art. 238.

(1) Art. 829.

(2) Art. 173.

~~334076~~

59178



